

# PROVINCIA DI VERONA

## SERVIZIO TUTELA FAUNISTICO AMBIENTALE

### Foglio patti e condizioni

#### per la fornitura di materiale ittico per gli anni 2015 2016

##### Articolo 1 – Oggetto della fornitura

Il presente foglio patti e condizioni ha per oggetto la fornitura di materiale ittico, per gli anni 2015 e 2016, della specie, luccio, tinca, e carpa per il ripopolamento delle acque correnti e lacustri veronesi, nelle quantità, taglie e importi a base d'asta, i.v.a. esclusa, indicati nella tabella sottostante:

SPECIE	TAGLIA	QUANTITA' DA FORNIRE PER CIASCUN ANNO	IMPORTO A BASE D'ASTA
luccio	4/7 cm.	n. 10150	€ 8.120,00
tinca	12/15 cm.	n. 9700	€ 2.425,00
carpa	5/8 cm.	n. 35.000	€ 1.750,00

##### Articolo 2 – Durata e validità contrattuale

Il contratto ha validità per gli anni 2015 e 2016. L'affidamento avrà durata dal giorno della stipula del contratto e terminerà il 31 dicembre 2016. Non sarà ammesso il tacito rinnovo.

Questo Ente si riserva inoltre di disporre l'inizio delle semine anche in pendenza di contratto.

##### Articolo 3 – Importo a base d'asta

L'importo annuo posto a base di gara è quello indicato, per ciascuna specie ittica, nella quarta colonna della tabella soprastante e deve intendersi al netto dell'iva al 22%.

Ai sensi dell'articolo 11 del R.D. n. 2440 del 1923, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento od una diminuzione della fornitura richiesta, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni e fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto.

##### Articolo 4 - Semine

La fornitura del materiale ittico dovrà avvenire, rispettivamente, durante gli anni 2015 e 2016 nei periodi previsti nella tabella sotto indicata, salvo eventuali posticipazioni chieste dall'Amministrazione provinciale per ragioni amministrative e/o di natura ambientale.

I periodi potranno comunque essere modificati qualora nel corso d'acqua interessato alla semina vi fosse una situazione ambientale (carenza d'acqua, piena, inquinamento, etc..) tale da rendere vano l'intervento di ripopolamento.

SPECIE	TAGLIA	PERIODO DELLA FORNITURA
Luccio	4/7 cm	marzo – maggio
Tinca	12/15 cm	aprile – novembre
Carpa	5/8 cm	settembre – novembre

Le semine del materiale ittico, per ciascun anno di affidamento, verranno così strutturate:

- ◆ minimo n. 2 giornate, pari a minimo n. 2 trasporti per le tinche e per le carpe;
- ◆ n. 3 giornate, pari a n. 3 trasporti, per i lucci;

Le specie “carpa” e “tinca” potranno essere seminate contemporaneamente qualora l’Amministrazione provinciale lo ritenesse conveniente e comunque previo accordo tra le parti.

Il numero delle giornate indicato potrà comunque essere aumentato, anche nell'eventualità che l'appaltatore non fosse in grado di fornire il materiale ittico nei modi sopraindicati.

Il materiale ittico fornito dovrà risultare idoneo dal punto di vista sanitario, secondo quanto previsto dall'attuale legislazione che disciplina la materia. Il materiale non deve inoltre presentare alterazioni morfologiche, quali ad esempio assenza o riduzione delle pinne, o comportamentali, dovute a situazioni di stress o a patologie.

La data della semina dovrà essere comunicata alla Provincia almeno sette giorni prima della sua esecuzione.

### **Articolo 5 – Condizioni particolari**

Le condizioni particolari relative alla fornitura del materiale ittico sono le seguenti:

- tutte le specie oggetto di semina devono essere prodotte dalla ditta appaltatrice;
- i lucci, le tinche e le carpe devono essere prodotti in risaia o in estesi bacini naturali o artificiali.

Non sono ammesse le produzioni in “batteria” e/o intensive;

La Provincia si riserva di effettuare sopralluoghi agli impianti ittici in qualsiasi momento della produzione al fine di verificare l'applicazione delle misure di cui sopra.

Qualora la ditta non fosse in grado di dimostrare all'Amministrazione provinciale il possesso di tali requisiti, l'ente avrà il diritto di risolvere il contratto.

### **Articolo 6 - Modalità, predisposizione e recapito dell’offerta di gara**

Per partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del Servizio tutela faunistico ambientale della Provincia di Verona, in via San Giacomo n. 25 – 37135 Verona, nei giorni ed orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.00), entro le **ore 12.00 del giorno.....** un plico controfirmato sui lembi di chiusura e chiuso in maniera tale da garantire l’assoluta segretezza del contenuto, recante all’esterno il nome della ditta concorrente nonché la dicitura “NON APRIRE - offerta per la fornitura di materiale ittico per gli anni 2015 e 2016”.

Il suddetto plico dovrà contenere:

- ◆ sciolta all’interno, la documentazione amministrativa consistente in:
  1. **foglio patti e condizioni** siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione dal legale rappresentante della ditta concorrente;
  2. **istanza di partecipazione** predisposta secondo il modello allegato A) e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; all’istanza va inoltre allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
- ◆ in busta chiusa, separata dal resto della documentazione, **l’offerta economica** (predisposta secondo il modello allegato B).

La ditta concorrente potrà presentare offerta anche per una sola, o più, specie ittiche.

Nell’offerta dovranno essere indicati, **esclusivamente in cifre**, i prezzi unitari per singola specie e taglia ed il prezzo complessivo, i.v.a. esclusa. Il prezzo indicato sarà comprensivo di tutte le obbligazioni ed oneri posti dal presente foglio patti e condizioni a carico della ditta appaltatrice e lo stesso rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata contrattuale. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo e quello unitario prevarrà quest’ultimo.

Saranno escluse le offerte formulate per pezzature o altre forme di calcolo del rapporto quantità/prezzo che non siano quelle previste dal presente foglio patti e condizioni.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. Successivamente alla scadenza del termine perentorio indicato, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o integrativa di altra precedente. **Non farà fede la data di spedizione dell’offerta.**

### **Articolo 7 – Modalità di fatturazione e pagamento**

Il pagamento della fornitura avverrà previa presentazione di regolari fatture, a mezzo mandato, e prodotte a seguito di controllo di regolare esecuzione della fornitura, al protocollo generale dell'ente.

### **Articolo 8 - Cessione del contratto**

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

### **Articolo 9 - Subappalto**

E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare integralmente le prestazioni contrattuali. La Provincia potrà autorizzare, su richiesta scritta e motivata, il subappalto di parti del contratto.

### **Articolo 10 - Responsabilità per danni**

L'appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione provinciale per i danni derivanti dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore è responsabile per i danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti. In tal senso dovrà adottare tutte le cautele necessarie a garantire idonee condizioni di sicurezza e la prevenzione di infortuni nell'esecuzione dell'attività.

### **Articolo 11 – Deposito cauzionale definitivo**

Il soggetto aggiudicatario dovrà munirsi di cauzione definitiva, a garanzia di tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, costituita alternativamente da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa avente durata non inferiore alla durata dell'affidamento e contenente l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

### **Articolo 12 – Clausola risolutiva espressa**

Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

1. mancanza di requisiti di cui all'articolo 5 del presente foglio patti e condizioni;
2. fornitura non corrispondente, per misure e caratteristiche morfologiche, al contratto;
3. dopo tre contestazioni scritte debitamente motivate e documentate relative a carenze che possano pregiudicare la regolare fornitura.

La risoluzione opererà a seguito del quindicesimo (15°) giorno dalla comunicazione di risoluzione all'appaltatore da parte dell'Amministrazione provinciale.

L'Amministrazione provinciale, nel caso in cui vi siano ragioni di pubblico interesse, può assegnare un termine superiore a quello previsto al precedente comma, e sino a non oltre quaranta (40) giorni, a decorrere dai quali il contratto si intenderà risolto.

In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione, l'appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni assunte.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria di merito.

### **Articolo 13 – Definizione delle controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente foglio patti e condizioni, e che non potessero essere definite in via bonaria, potranno dar corso esclusivamente a vertenza giudiziaria. Foro competente: Verona.

### **Articolo 14 – Spese contrattuali**

Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti al contratto, quali quelle del bollo, di quietanza, diritti fissi di segreteria e di scritturazione, sono a carico della ditta contraente.

### **Articolo 15 -Verifiche a campione sulle dichiarazioni rese in sostituzione di certificazione**

Ai sensi dell'articolo 71 del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii., questa stazione appaltante si riserva la

facoltà di procedere ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti per partecipare alla gara. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il concorrente decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, a seconda del momento in cui verrà effettuata la verifica. E' fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia per le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00.

#### **Articolo 16 – Rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente foglio patti e condizioni, si fa espresso rinvio al regolamento per la disciplina dei contratti della provincia di Verona, nonché alle disposizioni normative vigenti in materia.

#### **Articolo 17 - Altre informazioni**

1. non sono ammesse offerte in aumento;
2. nell'ipotesi di offerte uguali si procederà a sorteggio;
3. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida dal punto di vista tecnico e purchè corrisponda perfettamente ad ogni prescrizione del presente foglio patti e condizioni;
4. non si procederà all'esclusione dalla gara solo nel caso in cui le irregolarità documentali siano di ordine puramente formale e non determinino perciò sostanziali alterazioni del procedimento o non siano tali da incidere sul rispetto della *par condicio* dei concorrenti;
5. i documenti non in regola con l'imposta di bollo verranno inviati al competente ufficio delle Entrate per la regolarizzazione e per l'applicazione delle sanzioni di legge;
6. l'offerta sarà valida e vincolante per la durata di giorni 180 decorrenti dal termine ultimo di presentazione stabilito nel presente foglio patti e condizioni;
7. l'aggiudicazione, mentre sarà immediatamente vincolante per la ditta, diverrà tale per la stazione appaltante solo dopo che la stessa abbia ottenuto le approvazioni di legge;

#### **Articolo 18 – Informativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003)**

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modificazioni, si informa che:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l'affidamento della fornitura in oggetto;
- c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all'Amministrazione coinvolto nel procedimento e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e della legge n. 241/1990; i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dal D. lgs. n. 163/2006; gli organi dell'autorità giudiziaria;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui alla sopracitata legge;
- f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è la Provincia di Verona.

PER ACCETTAZIONE

Il legale rappresentante